



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

composta da

Dott.ssa LINA RUBINO

- Presidente -

Dott. EMILIO IANNELLO

- Consigliere -

Dott.ssa ANTONELLA PELLECCCHIA

- Consigliere -

Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI

- Consigliere -

Dott. GIOVANNI FANTICINI

- Consigliere Rel. -

**Responsabilità civile
automobilistica - Perdita
della capacità lavorativa
specificata**

Ad. 27/6/2025 CC

R.G.N. 3769/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3769/2023 R.G.

proposto da

[redacted] in qualità di erede di
rappresentata e difesa dall'avv.
[redacted] e dall'avv.

[redacted] con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

[redacted] S.P.A., rappresentata e
difesa dall'avv. [redacted] e
dall'avv. [redacted] con domicilio
digitale *ex lege*

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1411 del
28/11/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal
Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
letta la memoria della ricorrente;



RILEVATO CHE

- in data 25 luglio 2008 [REDACTED] già agente di commercio nel settore dei prodotti lattiero-caseari, mentre percorreva in moto la SP [REDACTED] nei pressi di [REDACTED] per motivi professionali, veniva coinvolto in un grave incidente stradale causato da un'autovettura che non gli concedeva la precedenza; a seguito dell'impatto, riportava gravi lesioni fisiche, tra cui fratture e ulcere, che ne compromettevano in modo permanente la mobilità;

- nel 2014, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] S.p.A. davanti al Tribunale di Cremona, chiedendo il risarcimento del danno biologico, del danno emergente e del lucro cessante (per il pregiudizio arrecato alla capacità lavorativa);

- il Tribunale, con sentenza del 29 giugno 2017, accoglieva le sue domande, riconoscendo, tra l'altro, la totale perdita della capacità lavorativa specifica e liquidando il relativo danno in via equitativa;

- la compagnia assicurativa proponeva impugnazione, innanzi alla Corte d'appello di Brescia, limitatamente alla liquidazione del danno da lucro cessante; il giudizio di secondo grado veniva interrotto a seguito del decesso di [REDACTED] avvenuto il 22 novembre 2020, e successivamente riassunto dall'erede testamentaria [REDACTED]

- la Corte d'appello di Brescia, con la sentenza n. 1411 del 28 novembre 2022, riformava la decisione di primo grado, negando qualsiasi risarcimento per il lucro cessante;

- avverso tale sentenza, [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, fondato su due motivi;

- resisteva con controricorso la [REDACTED]

- la ricorrente depositava memoria *ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.*;

- all'esito della camera di consiglio del 27/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'*art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.*;



CONSIDERATO CHE

– col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e 2909 c.c.;

– la ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello di Brescia perché si sarebbe pronunciata su questioni che non erano state oggetto di impugnazione da parte della compagnia assicurativa; in particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato che il primo giudice aveva già stabilito, sulla base delle dichiarazioni fiscali, la perdita della capacità lavorativa specifica e il relativo danno economico e, poiché l'appello non contestava il criterio di calcolo basato su tali dichiarazioni, su questo punto si era formato il giudicato; pronunciandosi oltre i limiti dell'impugnazione, il giudice di secondo grado avrebbe violato il principio del *tantum devolutum quantum appellatum*;

– il motivo è inammissibile;

– la censura, infatti, è formulata in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: difatti, «la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato.». (Cass. Sez. U., 25/07/2019, n. 20181, Rv. 654876-01);

– affligge il motivo di ricorso l'omissione di elementi indispensabili alla decisione: si sostiene la formazione del giudicato interno rispetto



alla sentenza di primo grado ma, oltre a non riportare il contenuto di detta decisione (ma solo alcuni stralci estrapolati dal contesto), la ricorrente manca di trascrivere l'appello che, a suo avviso, non avrebbe intercettato l'intero *decisum*; si addebita lacunosità all'avversario atto d'appello, per non aver impugnato specificamente la *ratio decidendi* della pronuncia di prime cure, ma non vengono riportati né la sentenza, né l'impugnazione asseritamente difettosa e, anzi, nel brevissimo riassunto di pagina 5, si fornisce dell'impugnazione avversaria una lettura distorta e difforme da quella risultante dalla decisione d'appello e dalle difese della controricorrente;

- col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 1729 [*rectius*, 2729] c.c.;

- la ricorrente rileva che, pur essendo stata accertata una significativa riduzione della capacità lavorativa specifica (tra il 50% e il 60%), la Corte d'appello ha negato il risarcimento del lucro cessante per mancanza di prova della perdita economica, mentre avrebbe dovuto applicare i principî consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in presenza di una riduzione accertata della capacità lavorativa, il danno patrimoniale può essere liquidato anche in via equitativa, sulla base di presunzioni semplici; queste ultime non sono state impiegate dal giudice d'appello, che ha ignorato documenti rilevanti prodotti nel giudizio (dichiarazioni fiscali, contratti, lettere di clienti e aziende) e idonei a dimostrare concretamente la perdita reddituale;

- col motivo, in realtà, la ricorrente mira a denunciare (benché senza l'esplicitazione della censura) una grave carenza nella motivazione della sentenza, come si evince dalla svolta considerazione secondo cui, se «la sentenza impugnata ha preso in considerazione i documenti summenzionati, e non li ha ritenuti rilevanti ai fini di una liquidazione equitativa del lucro cessante, ma allora la motivazione è



altrettanto lacunosa perché non ha spiegato le ragioni di questa ritenuta irrilevanza e così ha impedito un controllo sulla logicità della motivazione.» (così a pag. 12 del ricorso);

– da tale argomentazione si evince che la significativa carenza della motivazione (tanto da impedire il controllo sul ragionamento logico-giuridico del giudice di merito) costituisce il principale motivo di critica della sentenza impugnata; in proposito si osserva che l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina *ex se* l'inammissibilità di questo se la Corte di legittimità – come nel caso *de quo* – può comunque agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (così, tra le altre, Cass. Sez. 5, 23/05/2018, n. 12690, Rv. 648743-01);

– quello sopra individuato costituisce un profilo che può certamente essere scrutinato da questa Corte e che risulta preliminare rispetto alle restanti censure;

– dopo aver escluso che una totale perdita di reddito causalmente riconducibile alle lesioni sofferte dal [REDACTED] (pag. 12 della sentenza impugnata), la Corte d'appello ha affermato: «E, tuttavia, quand'anche si volesse presumere o ritenere provata una riduzione della capacità di produrre reddito – in conseguenza del numero ridotto di visite ai clienti a causa della difficoltà di deambulare – non può essere disatteso il costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui ai fini della prova del danno patrimoniale il danneggiato si può valere di presunzioni, sicché provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, in ragione dei postumi permanenti non di piccola entità, è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta



nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, copre, solo l'an dell'esistenza del danno, mentre ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, " non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c. perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma non ricorre quando il danneggiato continui a lavorare e produrre reddito sicché egli può dimostrare quanto sia diminuito". Nel caso di specie tale onere probatorio non risulta essere stato assolto.»;

– l'icastica frase finale da ultimo riportata risulta apodittica, perché priva di qualsivoglia riferimento al materiale probatorio fornito dalla parte (ivi comprese le dichiarazioni reddituali, che – come statuito da Cass. Sez. 3, 30/03/2010, n. 7631, Rv. 612530-01 – «hanno efficacia probatoria privilegiata»);

– si osserva, a riguardo, che, «In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi.» (Cass. Sez. 5, 27/03/2025, n. 8115, Rv. 674406-01, conforme a Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9059, Rv. 648589-01);



– si ravvisa, nella fattispecie in esame, il vizio della motivazione prescritta dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost., perché la pronuncia rivela un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, posto che non si rinviene alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (così, tra le altre, anche Cass. Sez. L., 14/02/2020, n. 3819, Rv. 656925-02);

– in conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la complessiva regolazione delle spese di lite;

p. q. m.

la Corte

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

accoglie il secondo motivo e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 27 giugno 2025.

Il Presidente

Lina Rubino

